

Sede Provinciale di Avellino

Oggi Sabato 31 Ottobre 2020, alle ore 11:00, presso la sede dell'Associazione per la Difesa e l'Orientamento dei Consumatori di Avellino, sita in Avellino al viale Italia n. 199/H, si è riunito la Direzione Provinciale dell'Associazione per la Difesa e l'Orientamento dei Consumatori di Avellino APS, per discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame ed approvazione del nuovo statuto;
2. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di Legge e di Statuto, il sig. Gianluca de Cunzio il quale, con il consenso della Direzione Provinciale, chiama ad assolvere alle funzioni di segretario per la redazione del presente verbale, il sig. Angelo De Rogatis.

Sono presenti oltre al Presidente e al Segretario, il vicepresidente Francesco Maione e il sig. Stefano Della Cerra.

Sono pertanto presenti quattro componenti su sette e pertanto il Presidente dichiara regolarmente costituita la riunione.

Prende la parola il presidente Gianluca de Cunzio il quale relaziona ai presenti sugli obblighi previsti dal nuovo codice del terzo settore ed invita la Direzione a discutere e deliberare sul primo punto all'ordine del giorno.

Si procede alla discussione del primo punto all'ordine del giorno

Il presidente sottopone ai membri della Direzione il nuovo statuto dell'associazione, composto da 11 pagine e 22 articoli, redatto conformemente alla normativa del nuovo codice del terzo settore e in ossequio alle direttive nazionali e regionali dell'associazione.

Il presidente invita i membri presenti della Direzione all'approvazione del nuovo statuto.

I suddetti membri, all'unanimità, approvano il nuovo statuto, che è parte integrante del presente verbale.

Preso atto dell'assenza di varie ed eventuali, alle ore 12:00 il presidente dichiara conclusa l'Assemblea.

Il Segretario

Angelo De Rogatis

Viale Italia n. 199/H
83100 Avellino

adoc.av@libero.it
adoc.av@pec.it

WWW.OCCHIOLATUOIDIRITTI.IT

Il Presidente

Gianluca de Cunzio

Tel. 08251700165
Fax 08251583020



DIREZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO
UFFICIO TERRITORIALE DI AVELLINO

La presente copia riproduce fedelmente l'originale dell'atto
registrato presso questo Ufficio il 10/11/2020
al n. 1691 serie 3 Versamento effettuato il 10/11/2020
mod. F23 rilasciato da Concessionario ESSE
Banca ESSE ABI ESSE CAB ESSE
per Euro 1

p. IL DIRETTORE

Ass. Madretta
Anto. Tributario
Simiello

STATUTO ADOC

Art. 1 – (Costituzione, sede, durata)

È costituita con sede in Avellino l'ADOC - ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA E L'ORIENTAMENTO DEI CONSUMATORI di Avellino, Associazione di Promozione Sociale (per brevità ADOC Avellino APS).

L'ADOC di Avellino APS è l'associazione dei consumatori e degli utenti associati per la promozione sociale e per la difesa dei diritti nel rispetto dei principi affermati nella Costituzione Repubblicana, nei Trattati europei e dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 206/2005 e successive modifiche ed integrazioni e dal D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 (da ora in avanti denominato anche CTS) e successive modifiche ed integrazioni.

L'ADOC di Avellino APS è indipendente da qualsiasi influenza di governo, di confessioni e di partiti politici.

Non vi è alcuna incompatibilità tra l'adesione all'ADOC Avellino APS e la partecipazione a associazioni politiche o sindacali, i cui statuti o programmi non siano in contrasto con gli scopi, obiettivi e contenuti del presente Statuto.

L'Associazione svolge attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Essa è costituita in via associativa da tutti i soci iscritti ed organizzati nella Provincia di Avellino e da tutte le ADOC della Regione, ed è strutturata come previsto dai successivi articoli.

L'ADOC Avellino APS rappresenta l'ADOC Nazionale essendo articolazione provinciale della stessa ed è l'organismo primario di direzione e rappresentanza politica nell'ambito della provincia.

L'Associazione ha sede legale in Avellino C.F. 92089360645

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 – (Scopi, obiettivi e attività di interesse generale)

L'Associazione ha come scopo esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti, in un'ottica di sostenibilità economica, sociale, ambientale e consumerista e di miglioramento della qualità della vita.

In particolare l'Associazione intende perseguire in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, i seguenti scopi ed obiettivi:

promuovere e tutelare i diritti umani, civili, sociali e politici, nonché i diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 lettera w del CTS, promuovere le pari opportunità e le iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53 ed i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; promuovere tutte le forme di confronto tra le parti e la conciliazione come strumento di composizione delle controversie, attivando ogni eventuale azione giudiziaria, compresa la costituzione di parte civile e l'azione collettiva nelle forme e nelle sedi opportune secondo quanto previsto dalla normativa vigente per la tutela dei diritti e degli interessi individuali e collettivi, patrimoniali e non patrimoniali, del cittadino consumatore, risparmiatore ed utente; stimolare le

istituzioni e tutte le forze economiche, sociali, politiche e finanziarie che operano nel settore del consumo e dei servizi per garantire e rafforzare i diritti dei consumatori e degli utenti; promuovere e favorire l'associazionismo, il volontariato e ogni forma di attività di utilità sociale a favore degli associati o di terzi; contrastare, in attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza di dignità e pari opportunità, ogni forma di discriminazione nei confronti dei consumatori e cittadini che, per cause di età, di difetti psichici, fisici o funzionali, religiosi, di appartenenza a gruppi etnici, di orientamento sessuale e di identità di genere, di specifiche condizioni socio-economiche e reddituali, di cultura o di altra causa, siano in condizione di marginalità sociale; accertare e promuovere la pluralità, la trasparenza e la correttezza dell'informazione ai consumatori da parte degli attori economici, la corretta certificazione della qualità e della sicurezza dei beni e servizi offerti e la tutela della privacy e dei dati personali, promuovere e stipulare accordi e convenzioni che consentano concreti risparmi o altre convenienze per gli associati e per i consumatori; promuovere e diffondere la cultura consumeristica, il consumo responsabile e lo sviluppo sostenibile, sia nei confronti delle imprese e istituzioni sia nei confronti dei consumatori e utenti, anche al fine di migliorare la qualità della vita e di tutelare, in ogni forma, il diritto alla salute dei cittadini; promuovere sia la tutela dell'ambiente, anche in un'ottica di prevenzione delle calamità naturali, che la sicurezza della viabilità e delle infrastrutture di trasporto, nei confronti di qualsiasi soggetto; per conseguire gli obiettivi statuari l'ADOC Avellino APS potrà promuovere e patrocinare interventi, studi, progetti e attività di ricerca, corsi e progetti di formazione e studio, conferenze, dibattiti, convegni e seminari nonché editare ogni tipo di pubblicazione e ogni genere di attività di divulgazione finalizzati allo sviluppo delle competenze sociali, economiche e culturali dei consumatori, utilizzando fonti di finanziamento previste da leggi e/o programmi di finanza locale, nazionale, comunitaria (anche attraverso l'istituzione di appositi partenariati), oppure quelle provenienti da Enti o da privati con finalità affini a quelle dell'Associazione, attraverso gruppi di acquisto o la bilateralità con soggetti pubblici e privati; sviluppare il dialogo e il confronto con tutti gli attori economici e stimolare a livello comunitario, nazionale e Provinciale un'attività legislativa e regolamentare che tuteli i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti, favorendo l'informazione e l'educazione dei consumatori sui propri diritti fondamentali e su come tutelarli; promuovere e tutelare i diritti e gli interessi individuali e collettivi patrimoniali e non patrimoniali, e i diritti omogenei individuali dei consumatori ed utenti, ivi compresi i risparmiatori e i contribuenti, nei confronti di qualsiasi soggetto. Tutelare il risparmio con riguardo all'offerta al pubblico da parte degli intermediari dei servizi bancari, finanziari ed assicurativi. L'attività di ADOC Avellino APS sarà orientata sul piano informativo, preventivo (anche nella fase precontrattuale e contrattuale), circa la salvaguardia del superiore principio della trasparenza. Per raggiungere lo scopo l'ADOC Avellino APS potrà effettuare monitoraggi sui predetti servizi al fine di informare i cittadini dell'eventuale esistenza di prodotti e servizi non adeguati a determinate fasce di clientela. Inoltre potrà istituire anche sportelli virtuali attraverso i siti web della struttura nazionale e

territoriale. Avrà la possibilità di promuovere anche azioni all'Arbitro Bancario e Finanziario per le controversie sui servizi bancari e all'Arbitro delle Controversie Finanziarie per tutelare gli investitori. Potrà, inoltre, promuovere con ogni mezzo consentito dalla legge attività di prevenzione del fenomeno dell'usura e del sovra-indebitamento ad ogni livello e sotto qualsiasi forma si presenti, anche attraverso forme di tutela, prevenzione, assistenza ed informazione, attivando o partecipando ad iniziative di solidarietà in favore degli usurati e dei sovra-indebitati; garantire la vigilanza sugli standard di qualità dell'erogazione e dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi di interesse pubblico, anche se erogati da privati; promuovere azioni e ricorsi in sede amministrativa e giurisdizionale, al fine di ottenere un uso corretto dei mezzi pubblicitari, di eliminare forme di pubblicità ingannevole, pratiche commerciali scorrette e garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei beni di consumo, la tutela della salute e dell'ambiente. Promuovere azioni preventive e giurisdizionali a tutela dei cittadini in ipotesi di reati commessi in ambiente informatico e telematico e di cyberbullismo e/o di azioni di contrasto nel gioco d'azzardo patologico; partecipare alla definizione del miglioramento continuo di tutti gli aspetti che concorrono ad accrescere il benessere individuale dei consumatori; promuovere la formazione di proprie strutture territoriali e la costituzione di una rete di assistenza e supporto ai consumatori, prevedendo anche la possibilità di partecipare in Istituti, Enti, Organizzazioni, Fondazioni, Associazioni e Comitati nazionali ed internazionali che abbiano scopi e obiettivi analoghi a quelli dell'Associazione; promuovere accordi o convenzioni stipulati con imprese o associazioni d'imprese, che non siano incompatibili con gli interessi dei consumatori, finalizzati alla tutela dei medesimi e degli associati. Eventuali contributi, relativi a tali accordi o convenzioni devono essere dettagliatamente riportati in bilancio, secondo quanto previsto dall'art. 3 comma g, del decreto n. 260 del 21 dicembre 2012 del MISE; l'ADOC Avellino APS, ove ritenuto opportuno per il conseguimento dei suddetti obiettivi statutari, potrà stringere alleanze, intraprendere rapporti e aderire ad altre organizzazioni italiane, comunitarie e internazionali, che si prefiggano scopi analoghi. Promuovere manifestazioni, iniziative dirette allo sviluppo del protagonismo, dell'autonomia e della partecipazione dei giovani in cittadinanza attiva, nonché eventi formativi e informativi rivolti ai giovani, che coinvolgono le politiche giovanili, nonché avviare procedure per l'iscrizione al registro Provinciale delle Associazioni giovanili, come da delibera della Giunta Provinciale Campania n. 19 del 17/01/2017.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che, in ottemperanza a quanto previsto dal CTS, verranno definiti con apposito decreto interministeriale; la loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Nazionale.

Art. 3 - (Associati)

L'Associazione è costituita dagli associati iscritti ed organizzati nella Provincia di Avellino. Possono far parte dell'ADOC Avellino APS le persone fisiche o associazioni, enti del terzo settore o associazioni o enti senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'Associazione e si impegnano ad accettare e rispettare

lo Statuto, i regolamenti interni e le decisioni assunte dagli organi statutari.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Gli associati iscritti all'ADOC Avellino APS partecipano alla vita associativa; tutti gli associati possono essere eletti alle cariche associative ed esercitare il diritto di voto per eleggere gli organi associativi in modo libero e democratico in qualsiasi istanza o livello dell'Associazione, purché siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e siano in regola con il pagamento della quota associativa.

Gli associati possono partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione; prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee; possono esaminare i libri associativi tenuti presso la sede delle strutture, previa richiesta scritta da far pervenire almeno 30 giorni prima.

Chi intende iscriversi può presentare domanda presso tutte le sedi dell'Associazione e deve compilare e sottoscrivere una scheda di adesione. La richiesta si intende accolta con il rilascio della tessera che può essere trasmessa anche on-line e che viene stampata e distribuita esclusivamente dall'ADOC APS Nazionale.

In caso di rigetto della richiesta, la struttura territoriale comunicherà in forma scritta entro 30 giorni, le motivazioni del rigetto; il richiedente potrà chiedere, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, che il collegio dei Proviviri si pronunci sulla propria istanza.

L'iscrizione comporta per il nuovo associato il versamento della quota annuale e di altre contribuzioni eventualmente richieste per il godimento dei servizi associativi.

Tali contributi sono finalizzati alle esigenze di tutela dei consumatori e debbono rispecchiare lo spirito solidaristico dell'Associazione.

Eventuali abusi saranno sanzionati dagli organi competenti.

La modalità di iscrizione è disciplinata attraverso il regolamento sul tesseramento approvato in sede di Direzione Nazionale con cadenza almeno annuale, con la tracciabilità economica e anagrafica, così come previsto dall'art. 3 comma 4 del Decreto Ministeriale del MISE del 21 dicembre 2012.

L'iscrizione che non rispetti tali requisiti è da considerarsi nulla.

La struttura nella quale si rilevino tali inadempienze, dovrà essere sottoposta al monitoraggio degli organi competenti, che possono proporre una assemblea straordinaria degli associati anche finalizzata al rinnovo degli organi statutari.

La qualità di associato si perde per morte, recesso notificato per iscritto che ha effetto immediato, mancato rinnovo dell'iscrizione, morosità, per provvedimento di esclusione.

Può essere escluso l'associato che venga meno agli obblighi derivanti dal presente statuto o che danneggi in qualsivoglia modo gli interessi della associazione o compia azioni incompatibili con i fini della medesima, quando non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto, dei regolamenti e delle decisioni assunte dagli organi statutari, o quando danneggi in qualunque modo o tenti di danneggiare gli scopi, l'immagine e gli interessi dell'associazione.

Il provvedimento di richiamo, sospensione, esclusione del singolo associato è adottato dalla sede provinciale competente e viene deliberato dalla Direzione Provinciale che provvede all'invio della comunicazione scritta all' associato interessato.

La decadenza per morosità è deliberata dalla Direzione Provinciale della sede provinciale competente per l'associato che non abbia adempiuto al versamento della quota associativa entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello del precedente versamento.

Gli associati che cessano di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e devono corrispondere quelli maturati, né hanno alcun diritto sul Patrimonio dell'Associazione.

Art. 4 - (Articolazione territoriale)

L'Associazione si articola sul territorio provinciale in sedi comunali soggette al presente Statuto.

Al fine di razionalizzare e ottimizzare le attività delle sedi comunali è possibile realizzare accorpamenti tra le stesse.

Le sedi comunali non sono giuridicamente ed amministrativamente autonome, non godono di autonomia operativa e gestionale-organizzativa.

Art. 5 – (L'ADOC Avellino APS: organi)

Sono Organi dell'ADOC di Avellino APS:

l'Assemblea Provinciale;

la Direzione Provinciale;

il Presidente Provinciale;

il Vice-Presidente Provinciale;

il Collegio dei Probiviri Provinciale;

il Tesoriere Provinciale;

il Collegio dei Probiviri.

Collegio dei Sindaci Revisori-Organo di Controllo.

Art. 6- (Assemblea provinciale)

L'Assemblea provinciale è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Gli associati delegati possono farsi rappresentare per delega scritta, da altro associato che non può disporre di più di tre deleghe oltre la propria.

Spetta al Presidente dell'Assemblea, che può delegare ad una commissione per la verifica dei poteri, constatare la regolarità delle deleghe, definire i sistemi di votazione e stabilire il diritto di intervento.

All'Assemblea provinciale spettano i poteri deliberativi per il territorio di competenza. L'Assemblea si riunisce ordinariamente ogni quattro anni per il rinnovo delle cariche sociali e l'elezione dei delegati, secondo le norme regolamentari ispirate a principi di elettività e democraticità. L'Assemblea provinciale è convocata a cura del Presidente con avviso pubblico di 15 giorni prima della data della riunione secondo criteri e forme idonee ad assicurare la conoscibilità da parte di tutti gli associati, per favorire la loro partecipazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e in caso di parità

prevale il voto del Presidente.

L'Assemblea Provinciale elegge i componenti della Direzione Provinciale.

Sono, comunque, salve le competenze dell'assemblea previste all'art. 25 del CTS nel caso in cui la struttura Provinciale abbia un numero di associati inferiore a 500.

Art. 7- (Direzione Provinciale)

La Direzione Provinciale è l'organo di direzione.

Esso è composto da sette membri eletti dall'Assemblea Provinciale. Si riunisce almeno una volta all'anno e comunque ogni volta che lo ritenga opportuno il Presidente o quando ne faccia richiesta motivata 1/3 dei componenti. Le delibere della Direzione Provinciale sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I compiti della Direzione Provinciale sono: definire le linee strategiche dell'azione dell'ADOC Avellino APS sul territorio; approvare il rendiconto o il bilancio consuntivo (a seconda di quanto previsto dall'art. 13 secondo comma del CTS) entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio; vigilare sulla corretta attuazione, nel proprio ambito territoriale, delle delibere provinciali, verificandone l'applicazione; sanzionare gli associati o i dirigenti che violano l'art. 3 dello Statuto; deliberare sull'espulsione degli associati in base all'art. 3 del presente Statuto;

eleggere:

il Presidente,

il Vice-Presidente,

la Segreteria Provinciale,

il Tesoriere Provinciale,

il Collegio dei Sindaci Revisori-Organo di Controllo se necessario.

Art. 8 – (La Segreteria Provinciale)

La Segreteria provinciale è l'organo di gestione e amministrativo.

Esso è composto da tre membri eletti dalla Direzione provinciale (o dall'Assemblea nel caso in cui il numero degli iscritti sia inferiore a 500). Esso si riunisce almeno due volte l'anno e comunque ogni volta che lo ritenga opportuno il Presidente. Le delibere della Segreteria sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Salve le competenze dell'assemblea previste all'art. 25 del CTS nel caso in cui la struttura provinciale abbia un numero di associati inferiore a 500, i compiti della Segreteria provinciale, in particolare, sono: deliberare in merito agli atti di straordinaria amministrazione; è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione al RUNTS; predisporre il rendiconto annuale consuntivo e preventivo; coadiuvare il Presidente Provinciale nell'amministrazione gestionale ed organizzativa.

Il potere di rappresentanza attribuito a livello provinciale agli amministratori per quanto di loro competenza territoriale è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9 - (Presidente Provinciale)

Salve le competenze dell'assemblea previste all'art. 25 del CTS nel caso in cui la struttura Provinciale abbia un numero di associati inferiore a 500, il Presidente

Provinciale è eletto dalla Direzione Provinciale ed ha la rappresentanza legale, processuale e negoziale dell'Associazione a livello provinciale, per quanto di sua competenza e per quanto da lui compiuto. Rimane in carica quattro anni e può essere rieletto.

Il Presidente Provinciale, salve le competenze dell'assemblea previste all'art. 25 del CTS nel caso in cui la struttura provinciale abbia un numero di associati inferiore a 500: convoca la Segreteria Provinciale, la Direzione Provinciale e l'Assemblea Provinciale; presiede e cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dalla Segreteria Provinciale, dalla Direzione Provinciale e dall'Assemblea Provinciale; assicura il coordinamento delle attività della Segreteria Provinciale e della Direzione Provinciale con le direttive di ordine generale emanate dagli organi centrali e Provinciali dell'Associazione.

Il Presidente Provinciale può delegare alcune funzioni, in via temporanea o permanente, ad uno o a tutti i Vice-Presidenti Provinciali. In caso di impedimento o assenza le funzioni del Presidente Provinciale sono assunte da uno dei Vice-Presidenti Provinciali.

Art. 10 – (Vice Presidente Provinciale)

Il Vice Presidente affianca il Presidente nell'esercizio della sua attività, viene eletto dalla Direzione Provinciale e dura in carica quattro anni e sono rieleggibili.

In caso di assenza od impedimento del Presidente le funzioni dell'art. 18 spettano al vice Presidente.

Art 11 - (il Collegio dei Sindaci Revisori-Organo di Controllo Provinciale)

Il Collegio dei Sindaci Revisori-Organo di controllo Provinciale è l'organo di controllo contabile la cui nomina è obbligatoria ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 30 del CTS.

Esso è composto da 3 (tre) componenti effettivi e 2 (due) supplenti eletti dalla Direzione Provinciale. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente. L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con altre cariche sociali.

I componenti del Collegio dei Sindaci Revisori-Organo di Controllo Provinciale, ai quali si applica l'art. 2399 del c.c., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del c.c.

I predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il Collegio dei Sindaci Revisori-Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Dlgs 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e del suo concreto funzionamento. Il Collegio dei Sindaci Revisori-Organo di Controllo esercita la revisione legale dei conti dell'Associazione ed è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. Il Collegio dei Sindaci Revisori-Organo di Controllo esercita inoltre il compito di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche ed utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato

redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti del Collegio dei Sindaci Revisori-Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I compiti del Collegio dei Sindaci Revisori-Organo di Controllo Provinciale possono: controllare la regolarità dei documenti contabili di tutte le sedi presenti nel proprio territorio; redigere e presentare alla Direzione Provinciale e provinciale le rispettive relazioni al rendiconto annuale e sull'attività svolta.

Il Presidente partecipa alle riunioni della Direzione e della Segreteria Provinciale e provinciali.

Art. 12 – (Collegio dei Probiviri Provinciale)

Il Collegio dei Probiviri è organo giudicante ed è eletto dalla Direzione Provinciale. Esso è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti.

Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente e i componenti del Collegio non possono ricoprire altre cariche sociali.

Il Collegio dei Probiviri giudica: sui ricorsi avverso i provvedimenti riguardanti l'associato adottati dalla Direzione Provinciale; sui conflitti di competenza tra gli organi dell'ADOC Avellino APS e le sedi presenti nel proprio territorio.

Art. 13 - (Tesoriere Provinciale)

Salve le competenze dell'assemblea previste all'art. 25 del CTS nel caso in cui la struttura Provinciale abbia un numero di associati inferiore a 500, il Tesoriere Provinciale è eletto dalla Direzione Provinciale ed è l'organo garante del controllo delle compatibilità tra i mezzi disponibili e le spese, nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi.

Art. 14 – (Il Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili comunque acquisiti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da quote e contributi degli associati, da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e liberalità, da contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, da contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali, da sottoscrizioni volontarie, e da ogni altra entrata proveniente all'Associazione in ragione dei fini perseguiti.

I proventi delle attività dell'Associazione non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

All'Associazione è fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 15 – (Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro)

Il patrimonio dell'ADOC Avellino APS, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 16 – (Scritture contabili e bilancio)

L'ADOC Avellino APS redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Nel caso in cui i ricavi, le rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000,00 euro, sarà redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Il bilancio di cui al comma 1 deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il bilancio è sottoposto all'esame del Collegio dei Sindaci Revisori-Organo di Controllo ed è approvato dalla Direzione Provinciale entro sei mesi dalla fine di ogni esercizio.

Analoga procedura viene adottata per il bilancio preventivo.

I documenti approvati saranno trascritti sul libro dei verbali e saranno depositati e consultabili presso la sede provinciale.

Il bilancio dovrà essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con le modalità e nei termini previsti dal CTS.

Art. 17 – (Bilancio sociale)

Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto il Bilancio Sociale secondo quanto previsto dall'art. 14 del CTS e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa. Il Bilancio Sociale deve essere pubblicato nel sito internet dell'Associazione ed insieme ad esso gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati. Il Bilancio Sociale va depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 18 – (Libri sociali obbligatori)

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente ed in particolare con riferimento all'art. 15 del CTS. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà ad indicare il giorno e l'orario nel quale è possibile accedere al luogo dove sono conservati. I volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa sono iscritti in un apposito registro tenuto anche con modalità elettroniche.

Art. 19 - (Scioglimento dell'Associazione)

Lo scioglimento dell'Associazione per cessazione dell'attività o per qualunque altra causa deve essere deliberato dall'Assemblea Provinciale con il voto favorevole di

almeno i tre quarti degli aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento, l'Assemblea Nazionale nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del CTS.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1, del CTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni di promozione sociale o altri enti del terzo settore non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al precedente capoverso avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Art. 20 – (Volontariato e attività di volontariato)

L'ADOC Avellino APS può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ADOC Avellino APS, tramite il quale svolge l'attività, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Ai fini del CTS non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Art. 21 – (Disposizioni finali)

Per quanto non previsto nel presente statuto, si applica quanto disposto dal codice del Terzo settore e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la

normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile al CTS e successive modificazioni, al Codice civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l'Assemblea Nazionale a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 22 – (Norma di approvazione)

Il presente Statuto, che annulla e sostituisce i precedenti, viene approvato dalla Direzione Provinciale del giorno 31 Ottobre 2020.